

(N. 2823)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1953*  
(V. Stampato N. 3079)

d'iniziativa dei Deputati **SCOCA, BORSELLINO, RIVA, CAPPI, CAPPUGI, CASTELLI AVOLIO, CODACCI-PISANELLI, GUERRIERI Filippo, COLASANTO, BAVARO, TUDISCO, BOSCO LUCARELLI, GOTELLI Angela, CORNIA, GIORDANI, DELLI CASTELLI Filomena, RESCIGNO, CHATRIAN, PAVAN, NICOTRA Maria, SAGGIN, VOCINO, CORBINO, CLERICI, GEUNA, FODERARO, BIASUTTI, DRIUSSI, SODANO, BOLLA, RIVERA, LAZZATI, FASSINA, GENNAI TONIETTI Erisia, CAVALLI, BONTADE Margherita, GATTO, CORONA Giacomo, BERNARDINETTI, LECCISO, LONGONI, DEL BO, DE MICHELE, CAGNASSO, STELLA, DE PALMA, DELLE FAVE, FERRARESE, GABRIELI, TOZZI CONDIVI, LOMBARDINI, STAGNO D'ALCONTRES, DE' COCCI, POLETTO, ADONNINO, CASONI, ANGELUCCI Nicola, CAMPOSARCUNO, VICENTINI, NATALI Lorenzo, SEMERARO Gabriele, DE MEO, MAROTTA, VALANDRO Gigliola, CASERTA, VETRONE, PERLINGIERI, DE MARTINO Carmine, BIMA, AMBRICO, SPIAZZI, MOLINAROLI, AMBROSINI, CERAVOLO, JERVOLINO Angelo Raffaele, FRANCESCHINI, ANGELINI, MONTINI, BOVETTI, FORESI, D'AMBROSIO, SEDATI, MONTERISI, TANASCO, LETTIERI, FERRARIO Celestino, PANGANELLI, VIGO, SPOLETI, LO GIUDICE, TONENGO, PETRUCCI, SALIZZONI, BALDUZZI, SCHIRATTI, CORSANEGO, NOTARIANNI, FERRERI, TESAURO, MARAZZA, AMADEO, BERTINELLI, PERRONE CAPANO, DE CARO Raffaele, CHIARINI, FADDA, AMENDOLA Pietro, TURNATURI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 FEBBRAIO 1953

Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.

Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:

- a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di Presidente;
- b) dal direttore generale dell'assistenza pubblica;
- c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana;
- f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

## Art. 2.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'articolo 1 ad enti par-

ticolarmen te attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

## Art. 3.

Sono dovuti, nel primo lunedì dopo Pasqua di ciascun anno, per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie:

1) i sovrapprezzi sugli ingressi nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, di cui l'articolo 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1571;

2) il sovrapprezzo sull'ingresso nei casinò da gioco, di cui all'articolo 3 della legge stessa;

3) i sovrapprezzi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima, sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e per i viaggi eseguiti con mezzi di qualsiasi specie sulle linee urbane ed extra-urbane gestite da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Per l'applicazione e l'esazione dei sovrapprezzi suddetti valgono le norme stabilite dalla detta legge 22 novembre 1952, n. 1571, in quanto non sia diversamente stabilito.

## Art. 4.

Il ricavato netto della giornata di cui l'articolo 1 e l'importo dei sovrapprezzi di cui l'articolo 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

BENNANI.